



LEGGE DI BILANCIO 2021
e
DECRETO MILLEPROROGHE

(L. n. 178/2020 – G.U. s.o. n. 322/2020)
(D.L. n. 183/2020 – G.U. n. 323/2020)

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March
Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Massimo Motta

DOTTORE TRIBUTARISTA

Lorenzo Crescente

08 gennaio 2021

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI
SOCIETA'**

- Disapplicazione delle norme in tema di perdite d'impresa
- Assemblee societarie con mezzi di telecomunicazione

1. DISAPPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI PERDITE D'IMPRESA (art. 1, co. 266)

Disapplicazione degli obblighi civilistici per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020:

- non si applicano gli articoli 2446, co. 2-3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5, 6, e 2482-ter del codice civile e
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, del codice civile), è posticipato al quinto esercizio successivo (cioè al 2026 per i soggetti «solari»); l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi di **riduzione del capitale al di sotto del minimo legale** (artt. 2447 o 2482-ter del codice civile) **l'assemblea convocata senza indugio** dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, **può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio**.

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

2. ASSEMBLEE SOCIETARIE CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE (D.L. n. 183/2020, art. 19)

Le assemblee societarie potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalle indicazioni statutarie, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica e comunque **non oltre marzo 2021**.